

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5794 del 13/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Mordano (BO), Via Selice n. 9, richiesta dalla società JHP GROUP SRL per l'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6029 del 10/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Mordano (BO), Via Selice n. 9, richiesta dalla società JHP GROUP SRL per l'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mordano in data 29/05/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/111923 del 20/06/2025 (**pratica Sinadoc 21243/2025**) dal procuratore della società JHP GROUP SRL (C.F. 05115000266 e P.IVA 05115000266), con sede legale in Comune di Susenaga (TV), Via Conegliano n. 96, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Mordano, via Selice n. 9;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per lo stabilimento in oggetto, a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda costituito da parte delle attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco attualmente svolta presso il medesimo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

stabilimento sito in Comune di Mordano, Via Selice n.9 e della titolarità delle matrici ambientali collegate, inoltre a seguito di tale acquisizione la Società istante comunica anche l'acquisizione in sua titolarità della totalità della matrice scarichi in pubblica fognatura già autorizzata ad altra società con separato provvedimento di AUA, per il quale è stata comunicata modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e deve intendersi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Mordano};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Mordano};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/119757 del 03/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Mordano, Hera Spa, AUSL di Imola e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza e l'eventuale presenza di motivi ostativi al rilascio dell'AUA così come richiesta.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/135900 del 28/07/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Mordano, Hera Spa e Ausl di Imola, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi, per la matrice scarichi in pubblica fognatura, per la matrice emissioni in atmosfera e per la matrice di impatto acustico.

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota allegata all'istanza di AUA del 29/05/2025 dalla società istante che

dichiara l'assunzione in sua titolarità dell'intero complesso di scarico originato dall'impianto ivi comprese le acque reflue originate da altra impresa operante nel medesimo stabilimento;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 322,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società JHP GROUP SRL, per l'esercizio dell'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società JHP GROUP SRL (C.F. 05115000266 e P.IVA 0511000266) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Mordano, Via Selice n. 9, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali "* di competenza del Comune di Mordano con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Mordano con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Mordano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Mordano e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento JHP GROUP S.r.l.
Comune di Mordano (BO), via Selice n. 9

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003,

1. Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Fluno classificato dal Comune di Mordano (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot.n. 31999 del 07/03/2014), "scarico di acque reflue industriali" provenienti dal complesso delle attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco svolte nello stabilimento e già precedentemente autorizzato ad altra Società che con il presente atto viene gestito dalla Società JHP GROUP SRL senza alcuna variazione impiantistica e produttiva, come da documentazione depositata in fase di domanda di AUA.

2. Prescrizioni

A seguito dell'acquisizione da parte della società JHP GROUP SRL della totalità delle attività svolte nello stabilimento da cui si origina la matrice scarichi di cui al presente atto e vista la dichiarazione di invarianza, permangono vigenti le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano nell'atto rilasciato in data 30/05/2014 prot.n. 976 comprensivo dei relativi contributi tecnici di Hera Spa (Prot.n. 31999 del 07/03/2014)) e ARPA- Distretto imolese (PGB0/2014/0000486 del 14/01/2014), che si allega di seguito e già richiamato nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6736 del 03/12/2024 rilasciata alla Società DEFRANCESCHI SRL.

Tale parere e relativi contributi sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determinazione Dirigenziale IP 7102/2014 n. 3432 PG. 175448 del 11/12/2014 e rilasciato dal Comune di Mordano Prot.n. 2278

- del 20/03/2015, intestata alla Società DEFRANCESCHI SPA;
- Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-6560 del 07/12/2017 e rilasciata dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese con Prot.n. 882 del 22/01/2018, intestata alla Società DEFRANCESCHI SRL;
 - Documentazione tecnica allegata alla Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP del Comune di Mordano in data 02/07/2020 al Prot.n. 3685 dalla Società DEFRANCESCHI SRL
 - Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale così come presentata al SUAP del Comune di Mordano in data 02/07/2020 al Prot.n. 3686 dalla Società SYDERMA SRL
 - Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 21/11/2022 al PG/2022/190975 e ss.mm. e ii. - Sinadoc 37929/2022).
 - Comunicazioni relative alla matrice scarichi inviate dalle Società DEFRANCESCHI SRL e SYDERMA SRL pervenute e allegate all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 31/10/2024 ai PG/2024/197571 e PG/2024/197590).
 - Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA da parte della Società JHP GROUP SRL con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - Comunicazioni relative alla matrice scarichi inviate dalle Società DEFRANCESCHI SRL (agli atti di ARPAE in data 30/05/2025 al PG/2025/100154) e JHP GROUP SRL (agli atti di ARPAE in data 20/06/2025 al PG/2025/111923).

Pratica Sinadoc n. 21243/2025

Documento redatto in data 08/10/2025



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Sede Legale: Via Adelmo Bacchilega n. 6
40027 Mordano Bo
Tel. 0542/56911 - Fax 0542/56900

P.Iva 00 529 211 203
Cod. Fisc. 01 024 610 378
Cod. IBAN: IT 60 C 05080 21099 T2099
0000008

Sito Internet:
<http://mordano.provincia.bologna.it>
E-Mail: comune.mordano@cert.provincia.bo.it
Informazioni:
urp@mordano.provincia.bologna.it

Servizio Area Territorio
Unità operativa Edilità privata e Ambiente

Prot. n. 976
Fascicolo n. 6.9/13/2013
Mordano 30.05.2014

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006- parte terza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal Sig. **GARAVINI DANIELE** residente in **MARINA DI RAVENNA (RA)** via **IV NOVEMBRE** n. 67, in qualità di legale rappresentante della ditta **DEFRANCESCHI Spa** con sede in **Mordano via Selice 9**, codice fiscale **00095990214** in atti dal **03/05/2013** ed integrata di ogni documentazione necessaria all'istruttoria dalla data del **27/8/2013**, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per le **acque reflue industriali** provenienti dall'**insediamento produttivo** ubicato in questo Comune **MORDANO VIA SELICE 9**, provenienti dall'immobile identificato al Nuovo Catasto Terreni/ Fabbricati al **foglio 18 mappale 1-2-118-134**, di proprietà della ditta **DEFRANCESCHI spa**.

- Visto che l'istruttoria si è conclusa con il parere favorevole;
- Visto il D. Lgs. 152/2006;
- Vista la legge regionale 21.04.1999 n. 3, la legge regionale 20/2000;
- Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1053/2003;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature approvato con deliberazione del consiglio comunale 42/2003;
- Visto il parere di ARPA ricevuto in data 20.01.2014 allegato alla presente autorizzazione quale parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere di HERA ricevuto in data 10.03.2014 allegato alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale
- Riscontrato che Titolare dello scarico è la Società **DEFRANCESCHI spa** con sede Legale e

stabilimento in comune di Mordano (BO) in via S.P. n. 610 "Selice" n° 9 (C.F. e P.IVA 00095990214);

Considerato che l'istanza di autorizzazione allo scarico è pervenuta prima dei termini previsti dalla legge 35/2012 e che pertanto viene rilasciato il provvedimento allo scarico da parte di questo ente, fermo restando che alla scadenza naturale la presente autorizzazione non potrà essere rinnovata.

Ritenuto di poter rilasciare il presente atto, a condizione che siano rispettate e osservate le prescrizioni sotto riportate;

AUTORIZZA

La Società DEFRANCESCHI spa, nella persona del suo legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuati con la documentazione in atti al Comune di Mordano:

Scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali originate dall'attività, bagni e docce.

Il sistema di trattamento è costituito da una vasca di decantazione/ disoleazione dimensionata per raccogliere le acque di lavaggio, impianto di depurazione chimico fisico.

Prima dello scarico nella pubblica fognatura dovrà essere installato un pozzetto di ispezione/ campionamento.

Il Titolare degli scarichi deve garantire che:

- Il sistema di trattamento delle acque reflue industriali sia dotato di un sistema automatico o manuale di contenimento che consenta l'interruzione dello scarico in caso di eventi accidentali o imprevisti;
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia e quindi mantenuti liberi da materiali di lavorazione o stoccaggi di materie prime o prime secondarie;
- I sistemi di gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento siano sottoposte a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione da parte di ditta specializzata, con particolare riferimento alla raccolta e smaltimento dei materiali separati;
- I materiali separati siano raccolti e smaltiti in conformità della vigente normativa in materia di rifiuti, conservando la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Qualora il proprietario/ gestore del corpo idrico ricettore sia un soggetto diverso dal Titolare degli scarichi, sia richiesto ed ottenuto il nulla osta ad utilizzare tale ricettore per le immissioni prodotte dallo stabilimento;
- Che siano osservate le norme del regolamento per le fognature sopra richiamato, che qui si intendono tutte richiamate;
- Che siano osservate le norme previste dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ;

- 
- Che siano notificato al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonchè qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
 - Di provvedere alla periodica pulizia dei sistemi di trattamento del refluo adottati.
 - Di far eseguire l'asportazione dei fanghi di supero a ditte specializzate ed autorizzate ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.
 - Di eseguire i lavori entro 3 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione.
 - Di osservare tutte le prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA SPA, allegato alla presente, prescrizioni che anche se non integralmente riportate nel presente atto, si intendono tutte richiamate.

Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

Lo smaltimento delle acque non deve provocare inquinamenti ambientali nonchè inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Dovranno essere adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico. A tale proposito si consiglia di raccogliere le acque meteoriche per riutilizzo a scopi irrigui.

Ai sensi del DLS 152/2006, dovrà essere data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

La presente autorizzazione allo scarico, ha validità quadriennale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 a decorrere dalla data di rilascio della presente. A cura dell'autorizzato ne dovrà essere richiesto il rinnovo almeno un anno prima della data di scadenza.

Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio dal presente atto e non potrà essere rinnovata alla sua scadenza, il titolare dello scarico dovrà chiedere prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico, Autorizzazione unica ambientale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno

applicazione le norme generali e regionali.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- La revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti nella presente autorizzazione si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e dall'articolo 36 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 42/2003, fatta salva l'applicazione della sanzioni penali nei casi previsti dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. A. Calderoni





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.hera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
MBr
Imola 7 marzo 2014
Prot. 31999

Comune di Mordano

Ufficio Protocollo
Nr.0000976 Data 10/03/2014
Tit. 6.9 Arrivo

Spettabile
COMUNE DI MORDANO
Area Territorio
Via Bacchilega 6
40027 Mordano (BO)
comune.mordano@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Provincia di Bologna
Settore Ambiente – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Ditta De Franceschi S.p.A. - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 13408 del 29/01/2014

Richiedente: De Franceschi S.p.A.
Ubicazione: Via Provinciale Selice n.9 - Mordano
Attività : trattamento superficiale metalli

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della presente autorizzazione la Ditta è da classificarsi come insediamento produttivo che origina scarichi di acque reflue industriali pericolose, in particolare contenenti le seguenti sostanze comprese nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 – Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 e smi:
 - Zinco
 - Rame
 - Nichel
 - Cromo
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Fluno l'immissione indicata con il n. 1 nella planimetria allegata alla domanda, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di pulizia e risciacquo manufatti inox.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie.
- 4) I materiali raccolti dal trattamento di cui al punto precedente (fanghi del trattamento chimico-fisico e acque di contro lavaggio dell'osmosi inversa) dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento/analisi e, in ogni caso, con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010. Le acque di scarico industriali dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di reflui.

- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno ad Hera S.p.A. apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura nel corso dell'anno solare precedente.
- 9) L'immissione indicata in planimetria con il n. 2, non è soggetta a autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui domestici.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico la planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Cordiali saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Prot. N. PGBO/2014/0000483
Imola 14.01.2014

13/2013

Comune di Mordano



Ufficio Protocollo
Nr.0000223 Data 20/01/2014
Tit. 6.9 Arrivo

DISTRETTO IMOLESE
Via Caterina Sforza 3, Pad. 8
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 26761/27269
fax 0542 30292
e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

COMUNE DI MORDANO

Via Bacchilega n. 6

40027 Mordano (BO)

(Trasmesso via PEC)

Oggetto : Istanza di autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in fognatura pubblica.
Richiedente: Sig. Garavini Daniele, in qualità di L.R. dell'impresa DEFRANCESCHI SPA.
Insediamiento : Via Selice n.9- Mordano (BO)
Attività di costruzione cisterne e macchine in acciaio inox per uso in campo alimentare /farmaceutico
Vs Prot 3716 del 26.9.2013

In evasione alla Vs. Nota pari oggetto, con La quale è pervenuta domanda di rilascio dell'autorizzazione per nuovo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura, presentata dal Sig. Garavini Daniele, si comunica quanto segue:

- ❖ Trattandosi di scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività (lavaggio pezzi metallici) che recapitano in rete fognaria pubblica;
- ❖ Essendo stata dichiarata l' assenza di sostanze pericolose;

Alla luce della DGR 1053/03 questa Agenzia non esprimerà parere in merito. Dovrà infatti essere acquisito solo il parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., come da Note ARPA prot. 5039 del 21/12/05, e prot 8569 del 2/11/05, già in Vs possesso.

Si evidenzia che dal 13.06.2013 l' autorizzazione settoriale dovrà essere rilasciata secondo la procedura AUA come previsto dal DPR 59/2013.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

(Dr.sa Giovanna Biagi)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento JHP GROUP S.r.l.
Comune di Mordano (BO), via Selice n. 9

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco svolta dalla società JHP GROUP S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Mordano (BO), via Selice n. 9, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E4 (provenienza: saldatura)

Portata massima	21.000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, il Gestore dovrà inviare i parametri di esercizio indicativi del buon funzionamento dell'impianto di abbattimento (es: perdita di carico).

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento non hanno origine altre emissioni in atmosfera.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno

della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le

seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di

validazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservata a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/111923 del 20/06/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Ciclo Produttivo" non datato.
 - "Planimetria emissioni" non in scala e datata 24/04/2025.
 - "Caratteristiche sistemi di abbattimento" non datata.

Pratica Sinadoc n. 21243/2025

Documento redatto in data 06/10/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento JHP GROUP S.r.l.
Comune di Mordano (BO), via Selice n. 9

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 24/02/2025 presentata dalla società JHP GROUP SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica, nonché della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Mordano per l'attività di trattamento superficiale di metalli svolta nello stabilimento sito in Comune di Mordano, via Selice n. 9.
- Visto alla data di redazione del presente allegato, il Comune di Mordano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

- a) La società titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 24/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società JHP GROUP SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/111923 del 20/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 21243/2025

Documento redatto in data 08/10/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.